

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1988

Presidenza del Vice Presidente VESENTINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano» (951)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE	Pag. 14, 15
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio	14, 15
SPITELLA (DC)	14

«Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati» (1191), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	7, 8, 14
------------------	----------

AGNELLI Arduino (PSI), relatore alla Commissione	Pag. 7
CALLARI GALLI (PCI)	9
COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	11
DE ROSA (DC)	11
MANZINI (DC)	8
SPITELLA (DC)	9

«Ordinamento della professione di guida alpina» (1196), d'iniziativa dei deputati Bassanini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	2, 4, 7
CALLARI GALLI (PCI)	4
LONGO (PCI)	4
MANZINI (DC), relatore alla Commissione	2
ROSSI DI MONTELERA, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo	5
SPITELLA (DC)	4

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Ordinamento della professione di guida alpina**»
(1196), d'iniziativa del deputato Bassanini ed altri,
approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ordinamento della professione di guida alpina», d'iniziativa dei deputati Bassanini, Coloni, Motetta, Fincato, Bodrato, Violante, Aniasi, Rognoni, Biondi, Rodotà, Mattioli, Zolla, Alborghetti, Medri, Piro, Zaniboni, Rauti, Visco, Fracanzani, Caveri, Cederna, Filippini Rosa, Anselmi, Breda, Soave, Testa Enrico, Tarabini, Andreis, Cima, Ceruti, Boato, Guerzoni, Masina, Tagliabue, Matulli, Ronzani, Mombelli, Ciabbarri, Angeloni, Strada, Orsini Gianfranco, Fronza Crepaz, Castagnetti Pierluigi, Agrusti, Zuech, Rebullà, Saretta, Serafini Massimo, Ferrandi, Palmieri, Pacetti, Gasparotto, Crippa, Migliasso, Azzolini, Bianchini, Mensurati, Grilli, Fachin Schiavi e Pellicanò, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Manzini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame, relativo all'ordinamento della professione di guida alpina, è evidentemente la risposta ad una esigenza emersa negli ultimi anni in maniera piuttosto pressante, da quando, cioè, il turismo interessato agli sport alpinistici è divenuto un fatto di massa molto rilevante. Se un tempo i frequentatori delle alte vette erano pochi, oggi invece, fortunatamente, gli appassionati dell'alta montagna sono molto numerosi. Ciò comporta, ovviamente, grossi problemi per le Regioni - la materia relativa è infatti di competenza regionale - in ordine alla regolamentazione e all'organizzazione delle attività professionali legate alla montagna e alla tutela ambientale della montagna stessa. Si pone però, a mio avviso, anche una questione di garanzia e di

difesa del cittadino che si reca in alta montagna in ordine ad alcuni problemi di rilievo fondamentale e innanzi tutto all'aumento dei problemi relativi proprio alla sicurezza dei cittadini. È ovvio che allargandosi lo spettro dell'utenza aumentano anche le esigenze di professionalità di coloro che accompagnano questi utenti in montagna ed è evidente che ciò ha anche portato a far sì che l'attività della guida, che un tempo era un semplice *hobby* - come del resto i colleghi avranno letto nella relazione che accompagna il disegno di legge -, oggi sia diventata, invece, una vera e propria professione. È pertanto diventato necessario regolare normativamente questa professione, anche per evitare che il *business* che ovviamente si è creato intorno a questa attività faccia sorgere anche questioni di competenza e difficoltà fra le varie figure professionali che operano all'interno del settore. Faccio in modo particolare riferimento al problema relativo alle guide alpine da un lato e ai maestri di sci dall'altro.

Come ho già detto, in base alla nostra legislazione la materia è di competenza regionale, come del resto il turismo; è tuttavia indispensabile una normativa statale di principio alla quale le Regioni dovranno ispirarsi per legiferare poi in maniera sufficientemente uniforme.

Ricordo che in materia esistono oggi due leggi nazionali, la legge n. 217 del 1983 e la legge n. 776 del 1985, e otto leggi regionali. Le Regioni che sono intervenute in materia con propri atti legislativi sono la Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e Bolzano, la Lombardia, il Veneto, le Marche, l'Abruzzo e il Friuli-Venezia Giulia.

L'esigenza di una normativa di principio è stata avvertita - come dimostrato dalla variegata schiera dei presentatori del provvedimento - un po' da tutti i Gruppi parlamentari, anche perchè quasi tutte le regioni italiane hanno, in misura più o meno grande (compresa la Puglia che pure ha un territorio piuttosto pianeggiante ma ha comunque problemi relativamente, ad esempio, alle escursioni di tipo speleologico), problemi relativi alle escursioni in montagna.

Solo per sommi capi, desidero ricordare la storia delle guide alpine, di un certo interesse,

che viene riportata nella relazione al disegno di legge. Fin dal 1727, nell'ambito del massiccio del Gran San Bernardo, fu riconosciuta la figura dei «soldati della neve», che avevano il compito di soccorrere chi fosse in difficoltà, soprattutto d'inverno, nell'attraversare i valichi alpini. Già allora, coloro che svolgevano questa attività erano esonerati dal prestare il servizio militare - come è avvenuto fino al primo conflitto mondiale - in quanto si riconosceva che svolgevano una funzione di elevato valore sociale. Nel 1821 in Francia, precisamente a Chamonix, abbiamo il primo esempio di una vera organizzazione di guide alpine e nel 1850 anche in Italia, a Courmayeur, nasce il primo gruppo di guide alpine. Dopo la metà del secolo scorso si ebbe un proliferare di queste organizzazioni di guide alpine, per cui nel 1887 il Club alpino italiano si adoperò per organizzare in consorzi queste varie organizzazioni, finchè nel 1931 fu creato l'unico «Consorzio nazionale guide e portatori».

In tutta questa fase, e praticamente fino a pochi anni fa, è prevalso sempre lo spirito dilettantistico del CAI, che ha regolato la materia ispirandosi agli stessi principi che muovevano tutta la sua attività, lasciando però un po' in ombra la professionalità richiesta a delle guide alpine, fintanto che non è emerso il turismo di massa, che ha comportato anche problemi di ordine economico e finanziario e quindi la necessità di una diversa regolamentazione di tale professione. Nel 1978 le guide alpine e i portatori ritennero di trasformare l'ormai superato Consorzio nazionale guide e portatori in una associazione di categoria denominata AGAI - Associazione guide alpine italiane - con una completa autonomia statutaria, regolamentare e gestionale rispetto al CAI. Per la prima volta le guide elessero i propri organismi interni, che nel CAI venivano formati per chiamata e nomina, e si avviò una spinta di tipo secessionistico - se posso usare questo termine un po' forte -, comunque una tendenza al distacco di queste realtà, specialmente in alcune zone del nord-ovest del nostro arco alpino. Fu soltanto nel 1981 che si raggiunse un accordo tra il CAI e l'AGAI in modo tale che questa associazione delle guide alpine è diventata una sezione nazionale del

CAI, che in quanto tale riceve anche parte dei contributi che il CAI eroga alle sue varie sezioni.

L'Associazione delle guide alpine raggruppa oggi 1.250 tra guide e aspiranti guide e fa parte dell'Unione internazionale delle guide.

Il disegno di legge al nostro esame, proposto da un vasto schieramento di forze parlamentari in stretta collaborazione sia con il CAI che con l'Associazione delle guide, si propone alcuni obiettivi abbastanza precisi.

Il primo obiettivo è quello di unificare le normative per la formazione delle guide e degli aspiranti; questo per fare in modo che vi sia la necessaria qualità della professionalità.

Il secondo obiettivo è confermare l'autonomia organizzativa e gestionale dell'AGAI per i corsi di formazione, che costituiscono il problema centrale in ordine alla qualità di questa professione.

La terza finalità sta nell'accertare l'idoneità tecnica per il rilascio delle licenze; è il punto più delicato per quanto riguarda la responsabilizzazione delle guide e la tutela dell'utenza.

Il quarto obiettivo si incentra nell'uniformità di alcuni criteri generali circa l'espletamento della stessa professione di guida alpina, in quanto è evidente che ci sono realtà diverse, soprattutto a livello regionale, che potrebbero creare a volte dei conflitti di competenza soprattutto in vista del 1992. Tuttavia bisogna considerare che per gli alpini il 1992 è iniziato da molto tempo, nel senso che le montagne costituiscono spesso il confine tra i vari paesi e allora è ovvio che sorge il problema di avere un analogo riconoscimento tanto sul versante italiano come su quello francese o jugoslavo, e così via.

Il provvedimento è molto articolato: si tratta di 26 articoli già approvati dalla Camera. Però nel frattempo sono emerse alcune questioni che credo comportino una revisione; pertanto penso sia necessario suggerire alcuni emendamenti ad un paio di articoli, in modo da ottenere un maggior chiarimento sia circa le competenze dei vari gruppi, dei vari operatori del settore, sia per armonizzare meglio le differenti normative regionali. I maggiori problemi sono emersi nella definizione dell'autonomia dell'Associazione guide alpine rispetto al CAI. L'equilibrio raggiunto è espresso

soprattutto in due articoli, il settimo e il nono, che si riferiscono in modo particolare alle responsabilità per l'organizzazione dei corsi che portano al riconoscimento del titolo di aspiranti guide prima e poi di guide alpine e di maestri.

L'articolo 20 stabilisce che anche il CAI può organizzare scuole e corsi in materia, purchè a carattere non professionale: questa è la discriminante. Allo stesso modo, in tutto l'articolato viene distinto sempre tra professionalità e dilettantismo. Mentre è giusto garantire l'utenza che vuole utilizzare la professionalità, non sarebbe corretto - credo - immaginare che chi si muove a livello non professionistico, e quindi senza fini di lucro, non possa ugualmente agire con quella libertà che la montagna dovrebbe richiedere. Bisogna quindi chiarire meglio il contenuto dell'articolo 20.

L'articolo 21 ribadisce che la materia è di competenza regionale. A garanzia di tutta la situazione, è ovvio che le Regioni non possono essere estromesse dalla definizione e dall'abilitazione degli accompagnatori e delle guide.

Anche il rapporto tra guide e maestri di sci ha richiesto un confronto più serrato. Proprio per questo occorre approvare degli emendamenti all'articolo 2 per chiarire che tutti gli interventi sono riservati alle guide alpine, fatta eccezione per le prestazioni nelle stazioni sciistiche interessate o sulle piste di sci e di fondo. Il quadro di intervento è stato ben definito. Saranno poi le Regioni a stabilire territorialmente quali sono gli impianti riservati esclusivamente ai maestri di sci, garantendo il resto alla competenza delle guide e degli accompagnatori.

Direi che questi sono gli elementi fondamentali che hanno portato i vari Gruppi parlamentari a presentare questo disegno di legge. Con gli emendamenti che ho prima esposto credo sia un provvedimento equilibrato, che risolve i problemi esistenti, i quali richiedono una risposta di tipo normativo soprattutto per consentire alle Regioni di approvare le rispettive leggi all'interno di questo quadro. Raccomanderei pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato secondo le proposte emendative che ho già delineato. Tra l'altro credo che il primo emendamento sia già stato

formalizzato dal Governo, mentre il secondo, riguardante l'articolo 25 intendo presentarlo in qualità di relatore.

PRESIDENTE. Comunico agli onorevoli colleghi che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a, della 5^a e della 13^a Commissione; mancano ancora i pareri della 2^a e della 10^a Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LONGO. Avrei bisogno di un chiarimento. Per quanto riguarda il terzo comma del preannunciato emendamento governativo, si intuisce che lo scopo è quello di eliminare un conflitto di competenze tra le due figure professionali delle guide alpine e dei maestri di sci. Tuttavia nel testo non è mai specificata la figura del maestro di sci e vorrei pertanto capire bene quali sono le intenzioni in proposito dei colleghi e del Governo.

CALLARI GALLI. Vorrei sottolineare il rischio di una possibile confusione tra i compiti di coloro che hanno frequentato i corsi di addestramento del CAI e i compiti delle guide alpine. Nonostante si affermi e si ribadisca in due momenti del disegno di legge la non professionalità degli istruttori del CAI, mi sembra che i limiti dell'addestramento e il passaggio da istruttore del CAI a guida alpina meriterebbero una maggiore attenzione e una migliore definizione.

SPITELLA. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge. Ritengo inoltre che il largo consenso registrato dal provvedimento alla Camera dei deputati sia indicativo della sua opportunità e delle attese che esso ha suscitato.

A mio parere, inoltre, gli emendamenti preannunciati dal Governo e dal relatore sono opportuni. Ritengo, infine, che un dibattito su tale materia possa fornirci i chiarimenti necessari.

Si tratta infatti di un provvedimento ampio e complesso, ma ritengo indispensabile che in un settore così specifico e qualificato si arrivi sollecitamente alla definizione della professione di guida alpina per fornire un ulteriore

elemento di garanzia per la tutela della vita umana e per la sicurezza di coloro che affrontano i rischi della montagna. È necessario che le guide siano opportunamente selezionate, qualificate ed autorizzate; in questo settore non si deve lasciare nulla all'improvvisazione.

ROSSI DI MONTELERA, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Signor Presidente, onorevoli senatori, anzitutto desidero ringraziare il senatore Manzini per l'ampia relazione svolta ed anche per gli spunti appassionati che emergono dalle sue parole.

Ritengo opportuno sottolineare che questo provvedimento ci richiama alla memoria la storia dell'alpinismo, delle guide alpine e delle varie organizzazioni che nei secoli si sono poste a presidio di questa importante forma sportiva. Desidero ribadire il parere positivo del Governo sul disegno di legge al nostro esame, che soddisfa una fondamentale esigenza. Come giustamente ha precisato il relatore, il numero degli alpinisti è cresciuto a dismisura, forse al di fuori dei necessari controlli. Sono ormai troppi coloro che sulle nostre montagne svolgono attività alpinistiche senza essere seguiti in modo competente. Questo ci fa affermare che bisogna prestare una particolare attenzione per la protezione e la salvaguardia dell'incolumità di questi cittadini sportivi. Inoltre, non solo deve essere tutelato il cittadino che pratica attività alpinistiche, ma devono essere tutelati anche coloro che si trovano a percorrere le stesse strade.

Il problema di dare una regolamentazione nazionale alla professione di guida alpina è quindi fondamentale a fronte di una eccessiva frammentazione delle disposizioni regionali esistenti, in cui si registra una certa difformità nella qualificazione ed anche nella formazione della guida alpina. Fino a quando questo provvedimento non sarà approvato, infatti, continueranno a sorgere problemi relativi al movimento delle guide da una regione all'altra. Appare, quindi, estremamente importante giungere ad una uniformità di trattamento per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica, i doveri, la formazione ed i corsi di addestramento per guide alpine.

Sono stati sollevati alcuni dubbi relativa-

mente alla competenza primaria delle Regioni, soprattutto di quelle a statuto speciale, per quanto riguarda tale materia. Questo argomento, che è stato peraltro discusso anche alla Camera dei deputati, sembra aver trovato soluzione soprattutto nei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato. Infatti il disegno di legge al nostro esame, modificato da alcuni emendamenti approvati alla Camera dei deputati, ha fatte salve le disposizioni più restrittive già eventualmente vigenti in singole Regioni o Province autonome. Si tratta quindi di una legge-quadro e non di una legge ordinativa. In questo modo la regolamentazione del settore è affidata alle Regioni, ma la legge-quadro pone dei limiti minimi, cioè delle condizioni particolari in caso di adozione di norme maggiormente restrittive, senza peraltro ledere la competenza e l'autonomia regionale o delle Province autonome.

I proponenti, in sintesi, hanno voluto evitare - e su questo il Governo è estremamente favorevole - che si creassero in alcune Regioni delle situazioni anomale, cioè che si prestasse minore attenzione nell'attribuzione della qualifica di guida alpina. Non voglio dilungarmi ulteriormente sulla materia, peraltro già egregiamente illustrata dal relatore.

Debbo però soffermarmi brevemente sull'emendamento presentato dal Governo all'articolo 2. Il primo comma di questo emendamento prevede un perfezionamento formale del testo approvato dalla Camera poichè chiarisce i diversi momenti dell'attività alpinistica.

Il profilo più rilevante, come è stato già detto, è quello attinente ai rapporti tra i diversi operatori del settore, nei confronti dei quali si era posto addirittura un problema di conflitti di competenza tra guide alpine e maestri di sci. Debbo precisare che la posizione della categoria dei maestri di sci è già regolamentata da una apposita legge; quindi attualmente non è necessario farvi riferimento. Bisogna però considerare che in questa situazione possono coincidere o sovrapporsi le funzioni professionali della categoria di guida alpina e di quella di maestro di sci.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, al comma 2 dell'articolo 2, dichiara: «Lo svolgimento a titolo professionale delle attività

di cui al comma 1 è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21». Questo testo pone a favore delle guide alpine una riserva su tutte le attività previste dal comma 1. Saremmo perciò stati costretti ad escludere i maestri di sci non solo dalle funzioni di accompagnamento in escursioni alpinistiche su cime montuose, ma anche da qualunque discesa su neve fresca o da qualunque escursione sciistica che avvenisse al di fuori della pista battuta. Però è espressamente previsto che il maestro di sci possa svolgere queste funzioni; ci saremmo perciò trovati di fronte a due disposizioni normative estremamente contraddittorie.

Escludere il maestro di sci dall'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche non significa limitare la sua attività alla semplice discesa su pista battuta. Bisogna inoltre ricordare che soltanto da alcuni decenni l'attività del maestro di sci si svolge su piste battute, mentre precedentemente si svolgeva su piste non battute. Infatti una parte importante delle istruzioni per il maestro di sci concerne proprio le attività fuori pista, con particolare riferimento alle valanghe o alle slavine.

A seguito degli incontri avuti con gli interessati, il Governo ha presentato questo emendamento che, al comma 2, limita l'esclusività della funzione di guida all'attività di cui al comma 1, cioè all'accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursione di montagna; all'accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; all'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

In sintesi, ai maestri di sci è stata lasciata la competenza esclusiva per quanto riguarda le tecniche sciistiche di ogni tipo, ma è stato fatto riferimento alle escursioni sciistiche all'esterno delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo. Si è voluto fare riferimento alla realtà di una stazione sciistica attrezzata, che va al di là delle pure e semplici piste battute poichè interessa anche i comprensori sciistici in cui normalmente operano i maestri di sci.

Il Governo perciò ha inteso riformulare il comma 2 dell'articolo 2 nel seguente modo: «Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4 della presente legge, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21». In questo modo sono state previste delle deroghe per l'attività svolta dal maestro di sci.

Il comma 3 è inteso a chiarire un ulteriore dubbio amletico posto dai maestri di sci, che hanno fatto presente di operare a volte anche al di fuori di stazioni sciistiche, non essendo loro proibito impartire lezioni anche su un qualsiasi pendio innevato che si trovi al di fuori di una stazione sciistica. Il fatto di delegare alle Regioni la fissazione delle aree in cui i maestri di sci possono svolgere la loro attività ha, quindi, anche lo scopo di garantire la professionalità più ampia degli stessi, che non si limita alle attività su neve battuta.

Per questa ragione il Governo ha presentato tale emendamento, sul quale si era già registrato il favore delle parti sociali.

In merito alla questione sollevata circa gli istruttori abilitati dai corsi impartiti dal CAI, desidero chiarire che tali operatori non svolgono attività di guida alpina, ma hanno una funzione diversa. Per svolgere l'attività di guida alpina occorre aver acquisito il titolo relativo e il solo fatto di essere istruttore del CAI non comporta l'esercizio dell'attività professionale di guida alpina. L'istruttore del CAI è una figura diversa, regolamentata dalle norme che regolano il CAI; interviene, quindi, soprattutto per quanto riguarda i corsi di addestramento interni al CAI, ma non può svolgere quelle attività professionali che sono esclusive della guida alpina.

Desidero anche ricordare che in questo disegno di legge, anche se marginalmente, sono trattate altre figure di accompagnatori di attività sportive, quali ad esempio le guide vulcanologiche e speleologiche, e fare presen-

te che vi sono altre figure in un certo senso analoghe che dovrebbero essere regolamentate. Ritengo a questo proposito auspicabili altre iniziative legislative, sia di iniziativa governativa che parlamentare. Per il momento, ribadisco l'urgenza di approvare il provvedimento in esame, data anche l'imminente apertura della stagione sciistica invernale.

Concludo ringraziando il senatore Spitella per le sue osservazioni e per l'appoggio all'emendamento del Governo nonché tutta la Commissione, che spero vorrà esprimersi a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. In considerazione del fatto che non sono ancora pervenuti tutti i richiesti pareri, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati» (1191), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che durante la scorsa settimana vi sono state diverse riunioni del comitato ristretto appositamente costituito per l'approfondimento di alcune questioni relative al provvedimento in discussione.

Prego il relatore, senatore Arduino Agnelli, di riferire alla Commissione sull'esito di tali riunioni.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, in sede di comitato ristretto si è proceduto ad approfondire l'esame di quelle parti del provvedimento sulle quali, in particolare, nel corso della discussione erano emerse differenti valu-

tazioni. Occorre dire subito che tali differenti valutazioni, che erano già emerse - come ho detto - nel corso della discussione, sono state riproposte anche nell'ambito del comitato ristretto.

Comunque sia, pur permanendo alcune differenze di valutazione, qualche passo in avanti è stato compiuto.

Venendo più specificamente al testo, devo dire che si è ritenuto opportuno mantenere inalterata la formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, ritenendosi che in tal modo la situazione venga ad essere chiarita, anche se da parte di alcuni è stato osservato che il chiarimento si era già avuto in sede giurisdizionale. Obiezioni, invece, sono state mosse al comma 3 dello stesso articolo 1 in quanto si è ritenuto da parte di più commissari che, innanzi tutto, il periodo da prendere in considerazione non dovesse essere formato da tre anni accademici consecutivi ma da tre anni complessivi, allo scopo di evitare che con uno spezzettamento del periodo di aspettativa - spezzettamento e breve interruzione - il periodo possa poi crescere a dismisura.

Non è stato, inoltre, chiarito il dubbio circa la congruità della definizione «istituti riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica di rilevante interesse nazionale» e si è ritenuto opportuno giungere ad una maggiore specificazione.

Altre obiezioni sono state mosse al carattere specifico della aspettativa con assegni con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Naturalmente l'obiezione all'aspettativa con assegni riguarda il comma 4, che prevede la supplenza a titolo gratuito, in modo che, ove venisse soppressa la particolare formula dell'aspettativa con assegni, non avrebbe più ragione d'essere lo stesso comma quarto. Nessuna obiezione invece è stata mossa al quinto comma.

Ciò detto, mi sembra di aver esaurito l'esposizione delle opinioni espresse in sede di comitato ristretto sull'articolo 1.

Per quel che riguarda l'articolo 2, nelle linee generali si è raggiunto un consenso, a parte il problema posto dal comma 2, a proposito del quale c'è stata una ferma opposizione relativa-

mente alle speciali indennità per i professori non collocati in aspettativa o collocati in aspettativa con assegni.

Una opposizione altrettanto ferma si è verificata a proposito dell'articolo 3, più precisamente sull'insostenibilità degli incarichi a favore dei professori presso enti pubblici a carattere nazionale, enti pubblici economici e società di interesse nazionale. Le ragioni di questa opposizione erano state già espresse in sede di Commissione plenaria.

Infine, sull'articolo 4 vi è stata un'unica obiezione relativa alla programmazione da parte della senatrice Callari Galli.

Per quanto concerne le proposte emendative, ed in particolare la questione del collocamento a riposo, il ventaglio delle posizioni è estremamente vario e presenta le maggiori distanze tra i colleghi, anche se tutti si rendono conto della natura ardua del problema affrontato. Si va dalla posizione secondo la quale l'età a decorrere dalla quale si è collocati a riposo deve essere la più anticipata possibile per facilitare l'immissione in carriera delle giovani generazioni, all'altra posizione secondo la quale, sia pur tenendo conto di alcune leggi, per fortuna non riguardanti il comparto pubblico, in base alle quali di recente le persone sono andate in pensione a cinquant'anni (età che mi fa rabbrivire), si è però considerato che certe linee generali potrebbero prima o poi essere accolte nel nostro ordinamento per quanto riguarda il settore pensionistico; in base a quest'ultima posizione si tende pertanto a dilazionare l'età pensionabile.

La questione è estremamente delicata e le posizioni restano molto problematiche, in quanto sono diverse le ragioni che le motivano. C'è chi ritiene che l'età del collocamento a riposo in generale debba essere anticipata, c'è chi ritiene che, in conseguenza della durata della vita, ci si debba preoccupare di evitare pensionamenti troppo anticipati. Ciascuna posizione ha la sua dignità e il problema è rimasto insoluto al termine della discussione. Probabilmente la soluzione migliore sarebbe quella di affrontare il tema in un apposito disegno di legge.

Passando all'emendamento concernente la relazione sullo stato della ricerca scientifica, si

è convenuto di presentare un apposito disegno di legge senza inserire questa tematica nel testo che stiamo discutendo.

Sul problema dell'indennità dei rettori, è stata sollevata la questione dell'opportunità di un'indennità anche per i protettori, che non sono elettivi, ma di nomina. Si è pensato di estendere questa indennità ai prorettori per gli ovvi motivi di delicatezza che tutti immaginano.

A proposito dell'emendamento sugli osservatori astronomici, si è cercato di ricordare come, mentre una volta il direttore dell'osservatorio astronomico acquisendo questa carica la aggiungeva alla cattedra della facoltà di provenienza, oggi ci si trova in una situazione diversa in cui il direttore può non essere titolare di cattedra o viceversa in alcune università ci può essere un numero di professori ordinari tale da rendere necessaria la nomina di un direttore proveniente da altra università. È una situazione che si è andata verificando con lo sviluppo delle università e degli osservatori. Sembra, quindi, che quello proposto sia il miglior modo per venire incontro a questa esigenza, anche se da parte di taluno si è ritenuto che forse la norma non è necessaria, perchè la posizione del professore universitario chiamato a dirigere l'osservatorio di un'altra università non richiede questa previsione specifica, sembrando naturale che egli mantenga la cattedra di cui è titolare. Anche a tale riguardo era emersa la necessità di un chiarimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Agnelli Arduino per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione sugli esiti del lavoro svolto dal comitato ristretto.

MANZINI. Volevo fare riferimento ad una questione già sollevata in altre occasioni: il docente universitario che, per aggiornare la propria professionalità, svolge ricerche all'estero nel corso del cosiddetto anno sabbatico, attualmente, non viene ammesso al finanziamento pubblico delle ricerche stesse. A mio parere questo è un controsenso.

L'anno sabbatico non si configura come una vera e propria interruzione del lavoro ma come un istituto particolare; a mio parere

questo problema deve essere preso in considerazione. Su tale punto è necessario fare chiarezza.

CALLARI GALLI. Anche nel corso dei lavori del comitato ristretto sono state segnalate le difficoltà di estendere l'ambito delle norme interpretative ed integrative di cui al presente provvedimento a fattispecie diverse. Voglio ribadire in questa sede l'opportunità di non estendere il suddetto ambito.

Infatti è stato già precisato che, estendendo tale cambiamento, si sarebbero verificati effetti estremamente vasti, non riconducibili nell'ambito della normativa. Bisogna sottolineare che si tratta soltanto di norme interpretative ed integrative; perciò non è questa la sede per affrontare un discorso compiuto per quanto riguarda il regime del tempo pieno o del tempo definito.

In particolare, ritengo che queste norme non sono estensibili per quanto riguarda le indennità corrisposte ai rettori e, più specificamente, per quanto concerne l'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame. Anzi proprio su quest'ultimo punto, nella discussione svolta nel comitato ristretto, avevo espresso il mio parere: tale argomento deve essere connesso a quello della programmazione dei dipartimenti, delle facoltà, dei corsi di laurea; in sintesi, a provvedimenti legislativi specifici.

Inoltre, debbo precisare che il citato articolo 4 fa riferimento ad una dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina. A mio parere il passaggio al regime del tempo pieno dovrebbe avere almeno valenza triennale, in concomitanza con il ciclo di programmazione universitaria. Comunque, ribadisco che il discorso non può essere affrontato in questa sede poiché merita una grande attenzione.

SPITELLA. Signor Presidente, ritengo che il senatore Agnelli abbia esaurientemente esposto le considerazioni che hanno riscosso i maggiori consensi nel corso dei lavori del comitato ristretto.

A mia volta debbo precisare che ritengo opportuno che questo disegno di legge mantenga il suo carattere peculiare di interpretazione ed integrazione. Il Governo lo ha

presentato in questo modo; con tale significato la Camera lo ha approvato: si tratta di interpretazioni ed integrazioni in ordine allo statuto dei professori universitari ordinari, straordinari ed associati. Non ritengo quindi opportuno introdurre elementi estranei alle materie disciplinate dal provvedimento, anche per ragioni di correttezza e rispetto reciproco tra le due Camere.

Proprio per questi motivi sono del parere che la presentazione di una relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, pur meritevole di una maggiore attenzione, non possa essere contenuta nel disegno di legge che stiamo esaminando. Infatti la norma su questa relazione avrà un *iter* travagliato, che rischia di bloccare questo provvedimento. Ritengo perciò che la discussione su tale argomento debba svolgersi separatamente.

Entrando nel merito degli articoli del provvedimento al nostro esame, che condivido pienamente, debbo esprimere alcune perplessità. Anzi tutto debbo fare riferimento al comma 3, dell'articolo 1. In questo comma si stabilisce che: «I professori universitari di ruolo possono altresì, a domanda, essere collocati in aspettativa con assegni con le modalità di cui al quarto comma del citato articolo 12 per non più di tre anni accademici consecutivi, in misura complessivamente non superiore a 50 unità, per la direzione o la presidenza di istituti culturali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica e di rilevante interesse nazionale». A mio parere questa norma è di assai difficile applicazione: non è chiaro, infatti, quali siano gli istituti riconosciuti con decreto presidenziale e di rilevante interesse nazionale. Tutte le fondazioni, perfino le più piccole, sono costituite da un decreto del Presidente della Repubblica. Non esiste perciò un punto di riferimento preciso. Il riferimento al rilevante interesse nazionale è del resto totalmente inutile poiché nel provvedimento non si precisa chi dovrà compiere questo accertamento. L'unico elenco di istituti culturali ai quali si riconosce una particolare rilevanza è quello contenuto nella cosiddetta «tabella Amalfitano». Forse nel provvedimento si è inteso richiamarla, ma ritengo che si tratti di un riferimento incongruo.

Le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 1 appaiono poi addirittura sorprendenti. Infatti in questo comma si stabilisce che i professori universitari di ruolo collocati in aspettativa per svolgere i suddetti compiti negli istituti culturali (di cui, lo ripeto, non si capisce la natura) dovranno essere sostituiti nel relativo insegnamento con il conferimento di una supplenza a titolo gratuito. Questa disposizione susciterà sicuramente notevoli reazioni e, conseguentemente, notevoli difficoltà applicative: difficilmente le diverse facoltà riusciranno a sostituire i professori universitari di ruolo in aspettativa. A mio parere sarebbe più opportuno non disporre nulla in merito. Se comunque si ritiene necessario dare precise disposizioni, a mio parere è indispensabile stabilire che i professori universitari di ruolo collocati in aspettativa non ricevono assegni; solo in questo modo sarà possibile per il Ministero procedere al pagamento delle supplenze. Senza questi correttivi non credo che si potrà risolvere il problema.

Devo pure esprimere forti perplessità riguardo all'articolo 3, che consente ai professori universitari che siano chiamati a presiedere enti pubblici e società di interesse nazionale di mantenere, qualora ciò non comporti il collocamento in aspettativa d'ufficio, i loro incarichi universitari. Ciò rischia, a mio avviso, di determinare forti e ingiustificate disparità di trattamento rispetto alle situazioni di incompatibilità attualmente previste e disciplinate dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Per quanto riguarda l'articolo 4 devo dire - ribadendo quanto già affermato in sede di comitato ristretto - che non condivido i dubbi espressi dalla collega Callari Galli. Ritengo, infatti, che il professore che ponga la sua candidatura per la carica di rettore o di preside possa anche svolgere l'attività didattica, se pure a tempo definito. È vero che c'è la questione della programmazione, ma gli incarichi in questione hanno durata triennale e quindi in qualche modo possono anche coincidere con l'elaborazione della programmazione, anche essa triennale.

In relazione agli emendamenti presentati dal relatore, desidero ribadire quanto già osservato, e cioè che occorre evitare di introdurre in

questo provvedimento materie eterogenee rispetto allo stesso. Nello specifico, poi, ritengo si debba essere molto cauti e prudenti. Per quanto riguarda, per esempio, la questione della indennità dei rettori, ritengo non vi sia la necessità di affrontarla in questa sede, dal momento che la rivalutazione di tali indennità può essere disciplinata dalle università mediante i propri statuti, una volta che sia entrata in vigore la legge istitutiva del nuovo Ministero, che è ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento. È pacifico che le indennità dei rettori debbono essere commisurate alla funzione ricoperta e alla attività svolta, ma nel momento in cui si compie un passo in direzione dell'affermazione dell'autonomia universitaria, anche di una certa rilevanza, non è possibile nel contempo continuare ad approvare leggi prescrittive di carattere generale.

Altro punto che ha concentrato l'attenzione generale e acceso gli animi è quello relativo ai limiti di età dei docenti. Il mio parere personale è che la questione meriti un esame approfondito, che tenga conto delle sue complesse implicazioni, e che non è possibile affrontare il problema in maniera particolare senza rendersi conto delle ripercussioni che esso può avere a livello generale. Tra i tanti suggeriti nel corso della discussione, l'emendamento che porta il servizio di professore ordinario fino al limite dei 70 anni, nel senso che, dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età tali professori hanno la possibilità di rimanere in attività a pieno titolo o di andare fuori ruolo, è evidentemente il frutto di una scelta, ma questa scelta non potrà non tenere conto della posizione dei professori associati, i quali, legittimamente, aspireranno ad un'analoga estensione del limite anzidetto. Da una simile scelta non c'è che da aspettarsi un proliferare di richieste analoghe da parte di categorie assimilabili del pubblico impiego come, per esempio, quelle dei primari ospedalieri, dei prefetti, degli ambasciatori, dei presidi delle scuole secondarie. Il problema non può essere affrontato a compartimenti stagni essendo, appunto, di ordine generale, ma deve essere considerato nella sua globalità. È vero che elementi oggettivi depongono a favore della scelta di innalzare il limite a 70

anni - basti pensare all'aumentata longevità e al miglioramento delle condizioni di salute delle persone anziane -, ma è anche necessario tenere conto che tale scelta avrebbe come conseguenza, specie se riferita al pubblico impiego nel suo complesso, un minore inserimento di forza lavoro giovanile nel mondo del lavoro. Forse l'opinione pubblica non è pronta ad accettare una scelta del genere, per cui la mia proposta è di rinviare la soluzione di questo problema, che non mi sembra ancora matura, evitando di approvare un provvedimento settoriale che potrebbe essere il primo di una lunga serie di piccoli provvedimenti analoghi tutti tesi a sanare qualche ingiustizia a danno di particolari categorie. Si potrebbe obiettare che qualche ingiustizia è stata fatta anche in passato, come nel caso degli incaricati stabilizzati che erano divenuti associati, ma in quel caso si verificava il fatto che l'incaricato stabilizzato che aveva superato il giudizio di idoneità ed era diventato associato andava in pensione a 65 anni, mentre quello che era stato bocciato andava in pensione a 70 anni e quindi, paradossalmente, la concessione di quello che può essere considerato un privilegio era, per così dire, rovesciata. Forse l'adozione del provvedimento relativo agli incaricati stabilizzati è stata un errore, ma non ritengo sia il caso di riaprire la questione.

In conclusione, ribadisco le mie perplessità in ordine all'adozione di provvedimenti settoriali che possono determinare disparità di trattamento.

DE ROSA. Desidero richiamarmi a quanto detto dal senatore Spitella riguardo al comma 3 dell'articolo 1. Tale comma dovrebbe, a mio avviso, essere soppresso in quanto non mi sembra giustificata l'incompatibilità, ivi prevista, tra la funzione docente dei professori universitari e la presidenza di istituti culturali. Nella realtà avviene che professori universitari chiamati a svolgere le funzioni di presidenti di fondazioni e di istituti riconosciuti per legge continuano a svolgere nella pratica la loro attività didattica e scientifica. Soprattutto mi rende perplesso il fatto che questi docenti, chiamati a posti di responsabilità presso enti pubblici a carattere nazionale, enti pubblici economici e società di interesse nazionale, la

cui posizione è garantita da un decreto del Presidente della Repubblica, vadano in aspettativa con assegno. È più corretto - a mio avviso - che siano messi in aspettativa senza assegno e che le integrazioni economiche allo stipendio dei professori medesimi siano a carico degli istituti interessati.

Ci sono ottimi presidenti di istituti riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica che esercitano ugualmente la loro attività accademica senza nocumento nè per gli istituti che governano, nè per il ruolo che esercitano all'interno dell'università. Tuttavia, può accadere che ci siano istituti di alta rilevanza scientifica e tecnologica che richiedano una presenza maggiore. Torno a ripetere che a me sembra che i professori in questo caso possano essere collocati in aspettativa, ma senza quegli assegni che potrebbero andare invece ai professori che li sostituiscono.

Altro problema è quello del numero dei docenti: non si sa da dove nasca la cifra dei 50 professori. Non ne vedo la giustificazione e nemmeno la razionalità.

Il senatore Spitella ha giustificato il numero delle 50 unità facendo riferimento alla cosiddetta «tabella Amalfitano», ma vi sono buoni istituti, di alto valore scientifico, non compresi in questa tabella. Il numero peraltro degli istituti che chiedono di entrare nella «tabella Amalfitano» cresce continuamente. Secondo me, rischiano di fomentare una rissa tra gli istituti che spingono per entrare nel numero dei 50.

Per quanto riguarda la questione dei limiti di età dei docenti, mi permetto di richiamare l'attenzione su questo aspetto. Il tema è di estrema delicatezza e non può essere affrontato rapidamente. Vi entrano non solo gli aspetti anagrafici e pensionistici, ma anche altri più importanti aspetti. Il criterio ispiratore, a cui mi rifarei in questioni del genere, è quello dell'accertamento dell'idoneità del docente, del ricercatore o dello scienziato ai fini del miglioramento della qualità delle nostre università. Non so come articolare questo criterio, ma certo non mi pare che il problema possa essere infilato di sfuggita in questo disegno di legge.

COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Rispondo innanzi tutto al

senatore Manzini per motivare l'esigenza che spesso affiora di dare interpretazione autentica, in sede parlamentare, a questo o quell'articolo del decreto n. 382. È vero che attualmente, per prassi amministrativa, esiste l'assurdo che i docenti che fruiscono dell'anno «sabbatico» - che per sua natura dovrebbe essere dedicato alla ricerca e non alle vacanze - non possono utilizzare i fondi pubblici di ricerca, in quanto, secondo una interpretazione a mio avviso discutibile ma consolidata (anche se ancora non credo sia stata codificata dal Consiglio di Stato: ma potrebbe anche darsi) dello statuto dei pubblici dipendenti, il pubblico dipendente non in servizio non può percepire un finanziamento pubblico.

Questo è anche il caso dell'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame. Infatti la dizione del decreto n. 382 poteva prestarsi a diverse interpretazioni. Il Consiglio di Stato, anche di recente, ha scelto quella più restrittiva, considerando i professori a tempo definito ineleggibili e incompatibili per gli incarichi previsti dall'articolo in questione. Voi sapete che il criterio dell'ineleggibilità viene applicato anche nella vita parlamentare e degli altri organismi elettivi in occasioni molto particolari: solo quando, per esempio, c'è il rischio di una duplicazione di funzioni legislative, come nel caso dei consiglieri regionali e dei membri del Parlamento. Ma anche in quest'ultimo caso, dato il frequente scioglimento anticipato delle Camere, tale criterio di ineleggibilità viene regolarmente aggirato.

L'unico campo in cui, per decisione del Consiglio di Stato, questo criterio - a mio avviso di dubbia costituzionalità - è applicato rigorosamente, riguarda proprio l'argomento al nostro esame. Concordo anch'io sull'inopportunità tecnico-legislativa di dar luogo a numerose e minute interpretazioni autentiche. La vita universitaria dovrebbe essere amministrata nello stesso modo in cui si amministrano gli altri settori della vita pubblica del paese, anche se troppo spesso ci dobbiamo scontrare con i criteri restrittivi con cui le amministrazioni interpretano le leggi.

Debbo inoltre precisare che il Governo aveva presentato alla Camera dei deputati un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, che statuiva: alla

lettera a) del quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente periodo: «nonchè le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purchè prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali». La Commissione certamente si rende conto del fatto che l'emendamento presentato dal Governo era molto diverso dal testo poi approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, come del resto unanimemente è stato votato l'intero provvedimento.

Quell'emendamento si riferiva ad alcune situazioni paradossali che avrebbero potuto crearsi. Voglio fare soltanto alcuni esempi: in seguito alla calamità verificatasi in Valtellina, il Ministro per il coordinamento della protezione civile decise di utilizzare alcuni professori del Politecnico di Milano per compiti di istituto, ma sorsero dei problemi circa lo *status* che questi docenti avrebbero assunto. Allo stesso modo, ogni volta che il Governo ritiene di ricorrere alla consulenza di un professore universitario a tempo pieno si pongono dei problemi. Ritengo quindi giustificate le perplessità avanzate in merito all'articolo 3.

Inoltre, a mio parere, nella fattispecie contemplata dall'emendamento richiamato rientra anche la direzione di enti pubblici di radiodiffusione e di telediffusione. Perciò i casi a cui si voleva porre rimedio, sia pure a titolo virtuale (alcuni infatti potevano essere già passati in giudicato), avrebbero potuto essere risolti tramite questo emendamento.

Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 1 ritengo che le obiezioni sollevate in questa sede siano in larga parte comprensibili. Debbo però osservare che in questo modo la norma si limita ad introdurre nell'ordinamento universitario un istituto già previsto per quanto concerne lo stato giuridico degli insegnanti della scuola primaria e secondaria. Ovviamente si fa riferimento a nature giuridiche diverse, quindi anche la forma può essere parzialmente diversa.

Debbo poi precisare che ritengo estremamente opportuno l'emendamento presentato

7^a COMMISSIONE

20° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1988)

dal relatore tendente a risolvere le particolari situazioni intervenute negli osservatori astronomici. Infatti si tratta di porre rimedio ad alcune incongruità non risolte dagli uffici amministrativi.

Debbo infine fare alcune precisazioni per quanto concerne l'indennità di carica dei rettori. Sono estremamente favorevole all'autonomia finanziaria delle università, ma debbo dire al senatore Spitella che l'indennità di carica dei rettori non è una materia di competenza statutaria, come del resto non lo sono altre forme di trattamento economico dei docenti. Non possiamo invocare l'autonomia soltanto per quanto concerne i rettori e parlare di centralizzazione egualitaria in tutti gli altri casi.

Concordo anch'io sul fatto che sarebbe necessario valutare l'utilità della presenza dei docenti che hanno raggiunto un certo limite di età, ma il nostro ordinamento non contiene una simile previsione.

Debbo comunque sottolineare che alcune cose che si verificano nel nostro paese accadono perchè in Italia non si ha il senso del ridicolo. Solo per questo motivo possiamo fare riferimento ad una indennità che da cinquant'anni ammonta - se si può usare questo verbo - a 120.000 lire annue. Condivido comunque l'obiezione, sollevata anche dal relatore, per quanto riguarda l'indennità di carica dei professori.

Mi rendo conto del fatto che una modifica dei limiti di età per il collocamento a riposo dei docenti universitari rischia di avere effetti trascinati e di alimentare richieste analoghe da parte di altre categorie. Debbo però ridimensionare la portata di questa norma: infatti l'innovazione proposta intende soltanto precisare che i professori possono optare per il collocamento fuori ruolo. Come la Commissione certamente ricorderà, in sintesi si tratta di sanare una curiosa iniquità esistente nel nostro ordinamento: i professori incaricati stabilizzati già godono di pienezza di trattamento fino al settantesimo anno di età ed una simile facoltà non può non essere prevista anche per i professori ordinari. Debbo anzi precisare che i professori incaricati stabilizzati, che attualmente sono definiti associati proprio per l'incarico stabilizzato, sono gli

unici a godere di questo trattamento pieno fino al settantesimo anno di età. Il Parlamento decise a suo tempo di rispettare i diritti acquisiti di questa categoria che non ha mai superato il concorso pubblico per diventare professore universitario. Sembra davvero iniquo che essi abbiano diritto non allo stipendio, perchè non è di questo che si tratta, ma alla titolarità dell'insegnamento per la quale, probabilmente, più qualificati sono i professori che hanno superato uno o due concorsi universitari.

Onorevoli senatori, non ammantiamoci - lo dico con tutto il rispetto che ho per il Parlamento - di atteggiamenti di rigore. Non si tratta di stabilire il limite dell'età pensionabile ma di stabilire la disponibilità di alcune cattedre. Ciò quindi, non ha nulla a che vedere con gli ambasciatori, i generali e le altre schiere di pubblici dipendenti che ho visto «affiorare» in questa Aula. Faccio comunque presente che il Consiglio dei ministri in data 13 agosto ha approvato un disegno di legge in materia, composto da un unico articolo, che dice che il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età. L'opzione può essere esercitata entro un anno a partire dal sessantacinquesimo anno di età e non oltre il compimento del sessantanovesimo anno di età ed ha effetto dall'anno successivo.

Io credo che il testo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri possa essere eventualmente preso in esame per sostituire il testo dell'emendamento presentato dal relatore a suo tempo. Detto questo, mi rendo conto delle difficoltà che l'esame di questo provvedimento nel suo insieme comporta: da un lato, un evidente conflitto con l'altro ramo del Parlamento che, ripeto, si è espresso unanimemente sul testo che stiamo discutendo; dall'altro, l'affollarsi di ulteriori norme. Quindi, chiedo alla Commissione un breve rinvio dell'esame ulteriore del provvedimento, in maniera che si possano fare le opportune valutazioni e verificare se parti del provvedimento stesso possano essere trasferite

in altri disegni di legge o avere comunque un itinerario autonomo.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Covatta per il suo intervento. Data la situazione contingente, per cui le indicazioni emerse dovrebbero essere formalizzate in precisi emendamenti, mi sembra opportuno accogliere l'invito del rappresentante del Governo.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano» (951)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano».

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero informarvi che la Commissione bilancio, dopo un ampio dibattito sul testo del disegno di legge in discussione e sugli emendamenti presentati, non ha superato le difficoltà relative alla copertura finanziaria delle maggiori spese che implica l'emendamento sostitutivo del comma 1 dell'articolo 4 a firma del relatore. Essa ritiene che i risparmi che deriverebbero dall'emendamento del sottosegretario Covatta, non siano idonei a coprire le nuove spese che l'emendamento proposto dal senatore Zecchino comporta. A questo punto, di fronte all'atteggiamento negativo della Commissione bilancio, ho ritenuto di proporre un rinvio del parere in maniera da consentire ai tecnici delle varie amministrazioni interessate una valutazione approfondita dell'emendamento del relatore così da determinarne con esattezza i maggiori oneri, ma anche il risparmio che conseguirebbe dall'accoglimento dell'emendamento all'articolo 3. Essendo questa la situazione, ritengo che, se non verranno forniti nuovi elementi a soste-

gno della proposta emendativa all'articolo 4 e se la 5^a Commissione insiste nel suo parere negativo, il Tesoro non potrà che ribadire un parere negativo.

Mi riservo, quindi, qualora si dovesse verificare questa ipotesi, di presentare una proposta a nome del Governo, ma nel senso di conservare l'originario testo dell'articolo 4.

SPITELLA. Desidero osservare che la questione dell'onere si riferisce ad un futuro più o meno remoto, non all'immediato perchè per l'immediato il provvedimento ha copertura finanziaria per 15 miliardi all'anno. Ora, secondo l'emendamento del sottosegretario Covatta, la spesa per la Pubblica istruzione è di 10 miliardi e mezzo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Questo viene contestato dal Tesoro.

SPITELLA. Occorre che i motivi di tale contestazione siano al più presto chiariti. Personalmente ritengo che abbia ragione la Pubblica istruzione; comunque, anche se non fosse così, ci sono pur sempre altri 5 miliardi per la copertura del provvedimento. Inoltre, occorre riflettere sul fatto che il disegno di legge non considera la maggiore spesa che viene posta a carico delle Regioni. Questo è secondo me il punto delicato, perchè per gli assegnisti dell'Istituto Mario Negri l'onere ricadrebbe sulla regione Lombardia e quindi non è compreso nei 15 miliardi previsti per la copertura del disegno di legge. Ma la copertura per la parte statale è pari a 15 miliardi. Si può discutere se l'onere vada individuato in 10, 10 e mezzo, 15 miliardi o in altra cifra, ma se si rimane nell'ambito dei 15 miliardi non si vede perchè debbano nascere problemi. Il problema della prospettiva è, caso mai, l'unico che esiste, perchè il testo del Governo prevede il riassorbimento e quindi sconta che questi 15 miliardi sono destinati a calare in prosieguo perchè poi, in seguito all'assorbimento, l'onere verrà assunto da altri soggetti. Questa è l'unica differenza tra la nostra posizione e quella della Commissione bilancio: se si debba o non si debba accettare il riassorbimento. Io non credo che la Commissione bilancio abbia

forse compreso fino in fondo quali sono i termini reali della questione, per cui ritengo che un chiarimento in questo senso potrebbe essere utile.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Desidero assicurare il senatore Spitella che gli aspetti relativi agli oneri finanziari sono già stati chiariti. In conseguenza dell'emendamento del sottosegretario Covatta la previsione di spesa di 17 miliardi e mezzo a carico dello Stato diventa esuberante. Bisogna peraltro considerare che moltissimi degli assegnisti in questione vengono da un livello la cui retribuzione è inferiore a quella del livello cui dovrebbero accedere. È stato inoltre chiarito che vi è un onere a carico della regione Lombardia. Comunque il Tesoro è decisamente attestato nel sostenere, con cifre alla mano, la insufficienza della copertura finanziaria.

Il motivo per cui ho cercato di evitare un parere negativo, o meglio di rinviarlo, è che

rimane da vedere se il risparmio che si otterrebbe con l'accoglimento dell'emendamento del sottosegretario Covatta sarebbe possibile secondo la nuova formulazione dell'articolo 4 che la Commissione propone. Quello che è certo è che la Commissione bilancio non esprimerà mai un parere favorevole - anche se la formulazione dell'articolo dovesse formalmente essere modificata - se il parere negativo del Tesoro non sarà modificato.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Saporito per i chiarimenti forniti. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO